



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

l'Assessore

Prot. n.

*1208/efab*

Cagliari,

**27 LUG. 2012**

> Alle Amministrazioni Comunali

> Alle Amministrazioni Provinciali

**LORO SEDI**

**Oggetto: Decreto Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 30 del 23.07.2012 - Calendario Venatorio 2012/2013. Nuovo foglio dell'autorizzazione regionale.**

Come è noto, con il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 30 del 23 luglio 2012, è stato emanato il Calendario venatorio per la stagione 2012/2013. Il provvedimento, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 33 del 26.07.2012, parte I e II, è scaricabile dal sito della Regione Sardegna.

Unitamente alle altre disposizioni riguardanti l'attività venatoria è stato adottato un nuovo foglio del tesserino regionale in sostituzione di quello attualmente in uso. A partire dalla stagione venatoria 2012/2013 i cacciatori sono obbligati a utilizzare il nuovo foglio da ritirare presso l'Amministrazione Comunale di residenza.

Si inviano, in allegato, i file excel e PDF del nuovo foglio disponibile anche nel sito della RAS.

A tal fine, ferma restando la validità dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, a partire dalla stagione venatoria 2012/2013, i cacciatori sono tenuti annualmente a:

1. **ritirare presso il Comune di residenza** il nuovo foglio che vale per la sola stagione venatoria 2012/2013. L'incaricato comunale provvederà a stampare il foglio in formato A3 fronte/retro, a compilare i campi obbligatori (apponendo oltre alla data anche apposito timbro e firma) e consegnarlo al cacciatore che ne fa richiesta;
2. consegnare al Comune di residenza, **entro il 1° marzo di ogni anno** (a far data dal 1/3/2013), l'originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti;
3. consegnare al Comune di residenza, **entro il 1° marzo di ogni anno** (a far data dal 1/3/2013), il foglio elettronico editabile in formato excel (scaricabile dal sito della RAS e reso disponibile nel sito istituzionale del Comune di residenza) nel quale dovranno essere riportati fedelmente tutti i dati contrassegnati nel cartaceo. A tal fine il cacciatore potrà avvalersi delle associazioni di categoria le quali potranno trasmettere alle Amministrazioni comunali, in cui risiedono i cacciatori, i file elettronici editabili in formato excel, utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata.



In caso di **mancata consegna**, o anche d'incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.

In caso di **deterioramento o smarrimento del foglio**, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.

**Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile.** Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.

Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza **entro il 1° marzo di ogni anno** (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale) congiuntamente al foglio elettronico editabile in formato excel (scaricabile dal sito della RAS e reso disponibile nel sito istituzionale del Comune di residenza) nel quale i campi saranno vuoti.

Le **Amministrazioni Comunali**, devono altresì trasmettere alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, entro il **15 marzo di ogni anno** (a partire dal 2013):

- tutti i dati contenuti nei singoli fogli dei cacciatori raccolti in formato elettronico editabile excel.
- l'elenco dei cacciatori del proprio Comune, in possesso dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, in regola con la consegna dei fogli (cartaceo e excel);
- l'elenco dei cacciatori del proprio Comune, in possesso dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, che non hanno consegnato i fogli (cartaceo e excel) pur avendoli ritirati all'inizio della stagione venatoria.

Le **Amministrazioni Provinciali** devono trasmettere all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, entro il **31 marzo di ogni anno** (a partire dal 2013):

- tutti i dati contenuti nei singoli fogli dei cacciatori della Provincia raccolti in formato elettronico editabile excel.
- l'elenco dei cacciatori della propria Provincia, in possesso dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, in regola con la consegna dei fogli (cartaceo e excel);
- l'elenco dei cacciatori della propria Provincia, in possesso dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, che non hanno consegnato i fogli (cartaceo e excel) pur avendoli ritirati all'inizio della stagione venatoria.

A tal fine verrà inviata ai Comuni e alle Province, prima della chiusura della stagione venatoria, apposita circolare esplicativa.

Nel DADA n. 30 del 23 luglio 2012 sono indicate anche le sotto-elencate informazioni per la compilazione, da parte del cacciatore, del nuovo foglio che, ad ogni buon fine si riportano integralmente:

*" Prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni:*



- *Provincia in cui va a caccia.*
- *Autogestita o AATV in cui va a caccia.*
- *Eventuale ATC per la caccia fuori Regione.*
- *Giorno e mese.*

*Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, è obbligatorio annotare negli appositi spazi il capo appena abbattuto.*

*Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante, i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul tesserino, negli appositi spazi, entro il termine della giornata di caccia.*

*Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione dei capi deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia.*

*I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in AATV non devono essere annotati sul tesserino.*

*In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.*

*Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sull'apposita colonna **"TOTALE"**:*

- *il numero complessivo di giornate usufruite;*
- *il numero di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica".*

Limitatamente alla pre-apertura della caccia alla tortora nei giorni 2 e 6 settembre 2012, qualora il cacciatore non sia ancora in possesso del nuovo foglio, potrà riportare i capi abbattuti nel foglio normalmente utilizzato, allegato all'autorizzazione regionale. Tali dati dovranno essere riportati obbligatoriamente sul nuovo foglio.

Qualsiasi richiesta di chiarimento da parte delle Amministrazioni Comunali o Provinciali potrà essere inoltrata all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente Servizio Tutela della Natura all'indirizzo mail: [amb.cons.natura@regione.sardegna.it](mailto:amb.cons.natura@regione.sardegna.it) che provvederà ad inserirle congiuntamente alle risposte nel portale ambiente della Regione Autonoma della Sardegna.

Cordialmente.



l'Assessore

Giorgio Oppi

F. Leuzzi / Direttore Generale

P. Zinzula / Direttore Servizio Tutela della Natura